



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO "SOSTEGNO FRAGILITÀ ANZIANI – UNA RETE DI PROSSIMITÀ" NEL TERRITORIO DELLA SDS DI FIRENZE, AI SENSI DELLA DGR TOSCANA 394/2026.

TRA

la **SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE** (C.F. 94117300486 P.Iva 07437940484) con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1, CAP 50122, nella persona della Direttrice _____ nata a _____ domiciliata per la carica presso la sede operativa dalla SdS di Firenze, sita in Viale della Giovine Italia 1/1 - Firenze,

E

(di seguito "soggetto attuatore")

PREMESSO CHE:

- gli artt. 52 e 54 della L.R. Toscana 41/2005 ("Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale") prevedono espressamente la realizzazione delle politiche sociali integrate a favore delle famiglie e degli anziani;
- tra i primi sono compresi anche gli interventi di sollievo, aiuto e sostegno alle famiglie impegnate in attività di cura e assistenza di persone anziane e le iniziative dirette a consentire la conciliazione delle responsabilità lavorative e di quelle familiari, mentre tra le politiche per gli anziani, sono previsti, tra l'altro, interventi e servizi volti a prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione sociale, salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva;
- per sostenere ed estendere il sistema pubblico dei servizi sociosanitari integrati a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, la Regione Toscana ha istituito, con la Legge Regionale 66/2008, il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) ponendosi in particolare i seguenti obiettivi: migliorare la qualità e la quantità delle risposte assistenziali; promuovere un sistema fondato sulla prevenzione della non autosufficienza; favorire il mantenimento della persona anziana non autosufficiente all'interno della propria abitazione; agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta del lavoro di cura reso tramite assistente familiare promuovere l'emersione della condizione di irregolarità del rapporto di lavoro dell'assistente familiare;
- la Legge 31 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", all'articolo 1, comma 162, definisce i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), quali standard minimi di servizi sociali garantiti su tutto il territorio nazionale per assicurare i diritti di cittadinanza. Lo stesso articolo stabilisce che i servizi socio-assistenziali, volti a promuovere la continuità' e la qualità' di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, sono erogati dagli ATS;
- Nella seduta del 18 marzo 2026 della Conferenza unificata Stato-Regioni, è stata sottoscritta l'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, di adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e di riparto del Fondo per le non autosufficienze relativo al triennio 2025-2027;

- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67 del 30 luglio 2025 definisce l'Obiettivo generale 3 "Rafforzare l'integrazione sociale e sociosanitaria e le politiche per l'inclusione" e tra i suoi obiettivi specifici include il "Rafforzamento e sviluppo dell'intervento Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante", quale intervento innovativo che garantisce, attraverso soggetti del terzo settore, un'attività di orientamento e sostegno per le famiglie toscane che per la prima volta si trovano ad affrontare l'emergenza di gestire in famiglia un anziano fragile;
- In considerazione delle disposizioni del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2024-2026 di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 67/2025 e del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027, tenuto conto degli esiti più che positivi riscontrati dagli interventi del Pronto Badante, e tenuto anche conto delle dinamiche demografiche in atto nella Regione Toscana si è ritenuto opportuno rafforzare e sviluppare ulteriormente gli interventi attraverso una nuova progettualità denominata "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità", rientrante nell'ambito dei Servizi sociali di sollievo, per il triennio 2026-2028;
- con delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 394 del 30/03/2026 sono state – tra l'altro – approvate le "Linee di indirizzo regionali alle Zone Distretto e Società della Salute della Toscana per l'attivazione di manifestazioni di interesse sul territorio regionale per la realizzazione dell'intervento regionale "Sostegno Fragilità Anziani - Una Rete di Prossimità" (di seguito: linee di indirizzo regionali);
- con deliberazione di Giunta Esecutiva n.6 del 20/04/2026 la Società della Salute di Firenze ha recepito le linee di indirizzo regionali e dato mandato alla Direttrice della SdS di Firenze di predisporre, dare avvio e pubblicare l'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione delle attività previste dall'intervento;
- con provvedimento del Direttore della Società della Salute di Firenze n. 23 del 05/05/2026 è stato approvato lo schema di avviso pubblico per la presentazione di Manifestazioni di interesse per la realizzazione dell'intervento triennale denominato "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità" nel territorio della Società della Salute di Firenze, ai sensi della DGR Toscana 394/202;
- ai sensi dell'art. 10 del predetto avviso, la Società della Salute di Firenze, individuato il soggetto attuatore, stipula con lo stesso una convenzione disciplinante la realizzazione dell'intervento triennale "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità";
- in risposta al citato avviso è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte di Coordinamento Operativo di Soccorso OdV + 13 altri partner, che è stata giudicata ammissibile dal RUP;
- con provvedimento del direttore della Società della Salute di Firenze n. 29 del 28 maggio 2026 è stata nominata la commissione incaricata di valutare la proposta progettuale, come previsto dallo stesso avviso pubblico;
- con provvedimento del direttore della Società della Salute di Firenze n. ____ del _____ si è preso atto dei lavori della commissione, è stato individuato il soggetto attuatore dell'intervento ed approvato lo schema della presente convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, nonché di ogni altro atto e provvedimento menzionato, parte integrante della presente convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di realizzazione dell'intervento triennale denominato "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità" ed i rapporti tra la Società della Salute di Firenze e il soggetto attuatore per la realizzazione dello stesso.

Art. 2 – Destinatari dell'intervento e requisiti di accesso

Destinatari dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità" sono gli anziani conviventi in famiglia o gli anziani che vivono da soli che rientrano nelle seguenti condizioni:

- età uguale o superiore a 70 anni, la cui condizione di difficoltà si manifesta nel periodo di validità del presente intervento;
- residenza in Toscana;
- non avere un Progetto di assistenza individualizzato (PAI)/Progetto di vita (PdV), con interventi già attivati da parte dei servizi territoriali, rientrante nel sistema per la non-autosufficienza/disabilità, di cui alla l.r. 66/2008.

Per accedere all'intervento non è richiesta l'attestazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Art. 3 - Impegni del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore si impegna a garantire lo svolgimento delle seguenti attività essenziali, con le modalità previste nella proposta progettuale presentata in sede di manifestazione di interesse e allegata quale parte integrante della presente convenzione:

- Raccordo e collaborazione con i referenti dell'ambito territoriale di competenza;
- Raccordo e collaborazione con il soggetto gestore dell'azione "Coordinamento regionale", individuato con apposito bando da parte della Regione Toscana;
- Attività di assistenza, informazione e tutoraggio rivolta alle famiglie e agli anziani in stato di fragilità;
- Presa in carico della segnalazione della famiglia e/o dell'anziano;
- Visita domiciliare, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), entro 24H, massimo 48H, dalla presa in carico della segnalazione della famiglia e/o dell'anziano pervenuta al Numero unico a livello regionale;
- Rafforzamento del modello di "presa in carico sociale" rivolto all'anziano in stato di difficoltà, per il sostegno alla famiglia attraverso interventi di qualità che si propongono di soddisfare bisogni (sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari) che si rendano necessari nel periodo di valenza dell'intervento, al fine di contrastare la solitudine delle persone anziane fragili e promuovere la socializzazione e l'integrazione attraverso un welfare domiciliare e comunitario;
- Supporto e accompagnamento della persona anziana e/o della famiglia, nel primo contatto con lo sportello del Punto Unico di Accesso (PUA), quale luogo di accesso ai servizi ed alle prestazioni, allo scopo di potenziare le forme di sostegno e l'autonomia delle persone anziane;
- Monitoraggio costante da effettuarsi telefonicamente o tramite operatore a casa per la valutazione dell'andamento del bisogno e degli interventi effettuati, anche dopo la conclusione dell'intervento, attraverso specifici follow-up;
- Rafforzamento e sviluppo di una rete di protezione a supporto della famiglia e della persona anziana con il coinvolgimento del volontariato, dei soggetti del Terzo settore e dei servizi territoriali pubblici, al fine di potenziare la socializzazione, l'integrazione e il welfare di comunità;
- Assistenza nell'erogazione di libretti famiglia per complessivi euro 300,00, una tantum, per l'attivazione di un primo rapporto di assistenza familiare e nell'accesso alla procedura telematica INPS per l'attivazione del rapporto di lavoro con un assistente familiare attraverso i libretti famiglia. Il libretto famiglia è regolato dall'art. 54 bis della legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e la sua attivazione può essere effettuata dagli utilizzatori, dai prestatori, dai patronati (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli intermediari (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega;
- Tutoraggio in itinere direttamente a casa dell'anziano e/o con strumenti a distanza, per aiutare la famiglia e l'assistente familiare nel periodo in cui viene attivato un primo rapporto di assistenza familiare;
- Attività di informazione e supporto alle famiglie con anziani e agli assistenti familiari per la raccolta della documentazione necessaria alla predisposizione e alla presentazione dell'istanza

di accreditamento dell'operatore individuale nell'ambito dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità", secondo quanto stabilito dalla normativa regionale;

- Azioni di collegamento con la comunità finalizzate alla mappatura delle risorse territoriali, alla promozione della salute ed educazione all'invecchiamento attivo, favorendo i processi di prescrizione sociale in atto nell'ambito territoriale, anche in un'ottica di contrasto alla solitudine;
- Ulteriori attività qualificanti e innovative per il rafforzamento dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità";
- Promozione dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani - Una Rete di Prossimità" garantendo una adeguata attività di comunicazione, d'intesa con i competenti Settori regionali;
- Promozione della diffusione delle informazioni anche attraverso gli sportelli presenti sul territorio comprese le Case di Comunità;
- Monitoraggio mensile delle attività svolte da effettuarsi con l'ambito territoriale di competenza, con il soggetto gestore dell'azione "Coordinamento regionale" e con il Settore competente della Regione Toscana;
- Rendicontazione annuale delle attività svolte e delle spese sostenute per l'attuazione dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità", attraverso la procedura web MoniToscana.

Nello svolgimento delle attività di cui sopra, il soggetto attuatore si impegna al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta sanciti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici adottati dal Comune di Firenze e dalla Azienda Sanitaria USL Toscana Centro.

Art. 4 - Impegni della Società della Salute

La Società della Salute di Firenze si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dal soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento nella misura stabilita all'articolo 6 e con le modalità di cui al successivo art. 7 della presente convenzione.

La Società della Salute di Firenze si impegna inoltre a garantire forme di collaborazione con i propri servizi e unità organizzative per una migliore integrazione del progetto con la rete dei servizi sociosanitari del territorio.

Art. 5 – Durata dell'intervento e della convenzione

La durata dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità" è triennale, con decorrenza dal giorno 1/07/2026, data di avvio dello stesso, e con termine previsto per il giorno 30/06/2029.

La durata della presente convenzione è pari alla durata dell'intervento.

Art. 6 - Risorse economiche della Società della Salute e cofinanziamento da parte del soggetto attuatore

La Società della Salute di Firenze si impegna a contribuire al finanziamento dell'intervento "Sostegno Fragilità Anziani – Una Rete di Prossimità" per il 90% del costo complessivo del progetto, attraverso l'erogazione di un contributo – a valere sulle risorse assegnate dalla Regione Toscana – nella misura massima di € 745.891,65, per l'intero triennio, a copertura delle spese per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Tale importo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri sostenuti dal soggetto attuatore e si configura come vantaggio economico attribuito ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990.

Il soggetto attuatore si impegna a cofinanziare la realizzazione del progetto per il restante 10% del costo complessivo, che corrisponde - nell'eventualità di riconoscimento della misura massima del contributo di € 745.891,65 - all'importo di € 82.876,85.

Tali importi sono distribuiti sulle tre annualità di durata dell'intervento secondo le seguenti quote annue:

- prima annualità (2026-2027): € 248.630,55 di contributo, a cui vanno aggiunti € 27.625,62 di cofinanziamento;

- seconda annualità (2027-2028): € 248.630,55 di contributo, a cui vanno aggiunti € 27.625,62 di cofinanziamento;
- terza annualità (2028-2029): € 248.630,55 di contributo, a cui vanno aggiunti € 27.625,61 di cofinanziamento.

Art. 7 - Modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione

Il contributo di cui all'art. 6 della presente convenzione è erogato al soggetto attuatore in quote annuali, pari a un terzo del contributo stesso, secondo la seguente modalità:

1. il 70% della quota annuale ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività (per la prima annualità dell'intervento) e, in seguito, all'inizio delle due successive annualità;
2. il 30% della quota annuale a conclusione di ciascuna annualità dell'intervento dietro presentazione della relativa rendicontazione.

Le richieste di erogazione del contributo, recanti l'indicazione del CIG di cui all'articolo 9 della convenzione, devono essere presentate dall'ente capofila del soggetto attuatore, in nome e per conto di tutti i soggetti partner, allegando la documentazione di spesa di tutti i soggetti.

Il contributo è quindi erogato al soggetto capofila che provvede a trasferirlo ai soggetti partner sulla base della spesa sostenuta e rendicontata dagli stessi.

Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività per cui è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità ed è soggetto ad obbligo di rendicontazione.

Il contributo è erogato dalla Società della Salute di Firenze ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'ente capofila, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La rendicontazione del contributo erogato all'ente attuatore, avente cadenza annuale, ha per oggetto le spese effettivamente sostenute, ivi incluse le spese sostenute a titolo di cofinanziamento.

La rendicontazione è documentata tramite idonei giustificativi di spesa analitici e debitamente quietanzati ed è accompagnata da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel periodo di riferimento.

Tutta la documentazione relativa alla rendicontazione annuale andrà caricata all'interno del portale MONITOSCANA con le modalità e secondo le scadenze indicate annualmente dalla Regione Toscana e sarà oggetto di controllo da parte della Società della Salute di Firenze.

Le modalità di rendicontazione potranno essere oggetto di modifiche a seguito di eventuali nuove indicazioni da parte della stessa Regione Toscana.

In ogni caso l'erogazione delle quote annuali del contributo al soggetto attuatore resta subordinata al ricevimento da parte della Società della Salute di Firenze dei connessi stanziamenti regionali ed al corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione da parte del soggetto attuatore.

Art. 8 – Costi ammissibili

I costi imputabili all'intervento oggetto del contributo devono essere relativi a spese strettamente connesse e necessarie al raggiungimento delle finalità dell'intervento stesso e sostenute - di norma - dalla data della comunicazione di avvio delle attività.

Fanno eccezione le spese sostenute per la formazione degli operatori coinvolti nelle attività previste dall'intervento, che sono ammesse anche se precedenti all'avvio formale degli interventi, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite nelle successive istruzioni operative di rendicontazione.

Nel dettaglio, i costi ammissibili sono i seguenti:

- 1) Costi diretti, quali, in via esemplificativa, il costo del personale, i costi di sub-contrattazione che devono fare riferimento al giusto rapporto qualità/prezzo sotto le condizioni di trasparenza e uguale trattamento nonché agli altri costi specifici sempre strettamente legati all'esecuzione del progetto;
- 2) Costi indiretti o generali, relativi ai costi di funzionamento della struttura imputati pro-quota, quali, in via esemplificativa: spese di condominio, pulizie, energia elettrica, telefono, posta, riscaldamento e condizionamento, assicurazioni, servizi finanziari, legali, acquisti di cancelleria e stampati, personale

interno per attività amministrative, inclusa l'attività di rendicontazione. Tali costi possono incidere per una quota parte non superiore al 10% del contributo regionale rendicontato.

I costi per acquisto o ristrutturazioni immobiliari e per attività lucrative non sono eleggibili.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il soggetto attuatore assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, si impegna a utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al solo fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle attività della presente convenzione, la Società della Salute di Firenze ha acquisito il seguente CIG: **BC19B1F9AF**.

Art. 10 – Disposizioni sulla Protezione dei dati personali

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni le Autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari.

Ai sensi dell'art. 4, punto n. 10 e dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per effetto della presente convenzione la Società della Salute di Firenze in qualità di titolare del trattamento designa il soggetto attuatore quale responsabile del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività necessarie all'esecuzione dell'intervento così come previste agli articoli precedenti e, in particolare, per lo svolgimento di tutte le attività individuate nel precedente articolo 3.

L'atto di designazione che disciplina i trattamenti che il soggetto attuatore è chiamato a effettuare in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Reg.UE 2016/679 ha una durata pari alla durata della presente convenzione con puntuale indicazione delle categorie di dati personali, la natura, la finalità del trattamento, le categorie di interessati nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento esercitabili nei confronti del responsabile del trattamento e viene, per l'effetto, allegata alla presente convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Il soggetto attuatore si impegna, per effetto di quanto sopra, a sottoscrivere l'atto di nomina contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

La Società della Salute di Firenze dà atto di aver provveduto alla formale designazione di un responsabile della protezione dei dati personali contattabile al seguente recapito email: sds@dpo-rpd.eu.

Il soggetto attuatore, ove applicabile, si impegna a comunicare i dati del responsabile della protezione dei dati personali al titolare del trattamento.

Art. 11 - Referente del soggetto attuatore

Prima dell'avvio del progetto il soggetto attuatore comunica via pec i riferimenti del proprio referente per il coordinamento delle attività e per i rapporti con la Società della Salute di Firenze.

Art. 12 - Modifiche soggettive dell'ente attuatore

In considerazione della durata pluriennale del rapporto, della natura associativa del soggetto attuatore ed al fine di garantire – fatte salve le ipotesi di risoluzione e recesso dalla convenzione – la prosecuzione delle attività anche in presenza di eventi che possano determinare una variazione del

partenariato, sono ammesse le seguenti ipotesi di modifica soggettiva dell'ente attuatore in corso di convenzione.

È consentito il recesso di uno o più enti partner, ferma restando la garanzia dell'integrale esecuzione degli impegni assunti in qualità di attuatore da parte del capofila e dei restanti partner di progetto.

Sono altresì consentite sia l'adesione di nuovi enti partner che la sostituzione di un partner originario, esclusivamente da parte di altri enti già facenti parte della compagine associativa del capofila, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) variazioni organizzative interne al partenariato;
- b) estensione concordata delle attività progettuali;
- c) perdita dei requisiti da parte di un partner originario.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di disporre la risoluzione della convenzione secondo quanto previsto dal successivo articolo 13.

È esclusa la possibilità di sostituzione dell'ente capofila del partenariato.

In ogni caso le modifiche soggettive dell'ente attuatore in corso di convenzione sono subordinate ad apposita autorizzazione da parte del responsabile di procedimento, previa verifica – nel caso di nuove adesioni o sostituzione di enti partner – del possesso dei requisiti previsti per il convenzionamento da parte degli enti subentranti.

Le eventuali modifiche così autorizzate sono formalizzate mediante sottoscrizione di apposito atto integrativo della presente convenzione.

Art. 13 – Cause di risoluzione e recesso dalla Convenzione

La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a) Cancellazione dell'ente attuatore o dei soggetti partner dal RUNTS (non applicabile agli enti di patronato);
- b) Qualora il soggetto attuatore venga a trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi;
- c) Grave inadempimento degli impegni assunti con la presente convenzione;
- d) Violazione da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'ente gestore del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013 nonché degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento aziendale dell'Azienda sanitaria USL Toscana Centro", approvato con delibera del direttore generale n. 16 del giorno 11/01/2023 e pubblicato all'indirizzo: <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/component/attachments/download/126296>, per quanto compatibili, in capo ai dipendenti, volontari e personale a qualunque titolo impiegato nella realizzazione dell'intervento "Pronto badante";
- e) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Società della Salute di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei propri confronti in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;
- f) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- g) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte;
- h) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- i) DURC non regolare per due volte consecutive;
- j) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- k) Perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l) Accertate infiltrazioni della criminalità organizzata nella compagine associativa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno da parte dell'ente gestore e dai suoi aventi causa.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, la Società della Salute di Firenze corrisponde soltanto le rate di contributo maturate fino al giorno della risoluzione, dedotte le spese sostenute, nonché gli eventuali danni subiti.

La Società della Salute di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al soggetto attuatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione dell'intervento ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula della convenzione. In caso di recesso per giusta causa, il soggetto attuatore ha esclusivamente diritto alle rate di contributo maturate fino alla data di cessazione anticipata della convenzione comunicata.

Il soggetto attuatore può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dalla convenzione, con un preavviso di almeno 90 giorni, da comunicarsi, sempre via PEC, alla Società della Salute di Firenze.

Art. 14 – Foro competente

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente convenzione è deferita in via esclusiva al foro di Firenze.

Art. 15 - Rinvio

La disciplina della presente convenzione è integrata, anche se non materialmente allegati, da quanto previsto nell'Avviso pubblico di cui al Provvedimento del Direttore n. 23 del 05 maggio 2026, nonché dalle linee di indirizzo regionali approvate con DGR Toscana n. 394 del 30/03/2026.

Per quanto non espressamente disciplinato, in sede di esecuzione, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, in quanto applicabili.

Art. 16 - Spese di registrazione

La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo a norma dell'art. 82, comma 5, del decreto legislativo n. 117/2017.

La presente convenzione è registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per il SOGGETTO ATTUATORE

**Per la SOCIETÀ DELLA SALUTE DI
FIRENZE**